



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott.ssa Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>13</b>	<b>16/01/2024</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

Oggetto:

***D.Lgs. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis. Autorizzazione Integrata Ambientale per nuovo impianto. Societa' VALCARNI dei F.LLI Cancro & C. S.r.l. con sede legale ed installazione nel Comune di Atena Lucana Contrada Lamazzone, attivita' IPPC codice 6.4.a) dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs. 152/06.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE:**

- a) la Società VALCARNI dei F.LLI Cancro & C. S.r.l con sede legale ed installazione nel Comune di Atena Lucana Contrada Lamazzone, Gestore e Amministratore Unico Nino Cancro nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\*  
\*\*\*OMISSIS\*\*\* ha presentato in data 11/05/2021, prot.n. 254359 istanza di autorizzazione integrata ambientale per nuovo impianto, per l'esercizio dell'attività IPPC codice 6.4.a) dell'All. VIII Parte II del D.Lgs.152/06 "*Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno*";
- b) la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno con nota del 09/07/2021 prot. 374678 ha comunicato l'avvio del procedimento e successivamente con nota del 20/10/2021 è stato pubblicato sul sito web della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno l'avviso ai sensi dell'art. 29 quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e al termine di trenta giorni previsti per la consultazione del progetto, ai sensi dell'art. 29 quater comma 4 del D.Lgs. 152/06 non sono pervenute osservazioni
- c) con nota del 09/01/2023 prot. 9519 la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha indetto e convocata, per il giorno 15 febbraio 2023 la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14, 14-bis c.7, 14-ter e 14-quater, Legge 241/90 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società VALCARNI dei F.LLI Cancro & C. S.r.l;
- d) in data 15/02/2023 e in data 03/10/2023 si sono tenute le sedute della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29 quater, comma 5 del D.Lgs. 152/06, che si sono concluse con il rinvio a seguito delle richieste di integrazioni dell'Università del Sannio, dell'ARPAC Dipartimento di Salerno e dell'Ufficio precedente;

**PRESO ATTO:**

**CHE** il 30 novembre 2023, si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di servizi, a cui hanno partecipato la Società, i rappresentanti della U.O.D. di Salerno e il rappresentante dell'Università del Sannio. Durante la seduta si è preso atto:

- del rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio n. 134/ter/SA, acquisito al prot. 573047 del 27/11/2023 riportante parere favorevole;
- della nota dell'ARPAC Dipartimento di Salerno acquisita al prot. 577796 del 29/11/2023, riportante parere favorevole con l'osservanza delle prescrizioni evidenziate per le matrici Aria e Acque Reflue;
- della nota del Comune di Atena Lucana prot. 8200 del 24/11/2023 acquisita al prot. 573069 del 27/11/2023 riportante parere favorevole con prescrizioni;
- della richiesta di chiarimenti dell'ufficio precedente;

La società ha fornito i chiarimenti chiesti impegnandosi a ripresentare l'intero progetto secondo le indicazioni emerse in conferenza.

Il rappresentante dell'Università del Sannio e l'ufficio precedente sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla società hanno espresso parere favorevole.

Il Presidente, sentiti i chiarimenti della società, acquisito il parere favorevole dell'ufficio precedente, il parere favorevole dell'Università del Sannio, il parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAC Dipartimento di Salerno, il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Atena Lucana, il parere favorevole con prescrizioni dell'Ente Idrico Campano reso con nota prot. 16012 del 24/07/2023, preso atto che il Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni con nota prot. 2180 del 13/02/2023 ha comunicato che l'intervento non è soggetto a parere dell'Ente, che la Comunità Montana Vallo di Diano con nota prot. 975 del 14/02/2023 ha comunicato che l'ente non è tenuto ad esprimere parere atteso che i terreni interessati non risultano gravati da vincolo idrogeologico e acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/90 degli enti assenti (Provincia di Salerno, ASL Salerno, ASL Servizio veterinario, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno) che regolarmente invitati non hanno fatto pervenire alcuna determinazione in merito, dichiara chiusi i lavori della conferenza di servizi con l'approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per nuovo impianto presentata dalla VALCARNI dei F.LLI Cancro & C. S.r.l per l'installazione ubicata nel Comune di Atena Lucana – Contrada Lamazzone, per l'attività IPPC cod. 6.4 a);

**CHE** in data 22/12/2023 prot. 618731 e in data 29/12/2023 prot. 624375 la Società VALCARNI dei F.LLI Cancro & C. S.r.l. ha trasmesso la documentazione adeguata secondo le indicazioni emerse nella predetta seduta di Conferenza di Servizi;

**CONSIDERATO** il Decreto Dirigenziale n. 70 del 01/03/2021 dello Staff Tecnico Valutazioni Ambientali avente ad oggetto "*Progetto di aumento della capacità produttiva con installazione nuova impiantistica e aumento della forza lavoro relativa all'attività di macellazione nel Comune di Atena Lucana*". Proponente VALCARNI dei F.LLI Cancro

& C. S.r.l – CUP 8777, di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con condizioni ambientali;

**TENUTO CONTO** delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. n. 2 e n. 3 della Legge regionale n. 59 del 29 dicembre 2018;

**CONSIDERATO** che dal funzionario istruttore incaricato dott.ssa Giuseppina Sessa e dal Responsabile Autorizzazioni Ambientali ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e ss.mm. e ii, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- il D.M. 58 del 06.03.2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo-bis della parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, la Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910 e da ultimo, la Circolare della Direzione Generale 501700 del 21/02/2023 prot. 91822;
- il Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016;
- la L. 241/1990;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di rilasciare alla Società VALCARNI dei F.LLI Cancro & C. S.r.l., con sede legale ed installazione nel Comune di Atena Lucana Contrada Lamazzone, Gestore e Amministratore Unico Nino Cancro nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\* l'Autorizzazione Integrata Ambientale per nuovo impianto, ai sensi del Titolo III-bis, Parte II del D.Lgs. 152/06, per l'attività IPPC codice 6.4.a) dell'All. VIII Parte II del citato D.Lgs. 152/06 "*Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno*", con una capacità massima di trattamento di 183,4 t/giorno;
2. di prendere atto dell'attività tecnicamente connessa svolta presso l'installazione, ai sensi della lett. i-quater dell'art.5 del D.Lgs. 152/06, "*produzione di prodotti di salumeria crudi (insaccati e salmistrati), con o senza sottovuoto*", con capacità massima di trattamento di 12,5 t/giorno;
3. di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nel presente decreto nonché negli allegati di seguito indicati:  
Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Controllo delle Emissioni Odorigene (prot. 618731 del 22/12/2023);  
Allegato 2: Scheda D - Valutazione Integrata Ambientale (prot. 618731 del 22/12/2023);  
Allegato 3: Emissioni in Atmosfera - Scheda L (prot. 618731 del 22/12/2023);  
Allegato 4: Scarichi idrici - Scheda H (prot. 618731 del 22/12/2023);
- 3) di stabilire che la società comunichi l'inizio dei lavori relativi agli interventi approvati e la chiusura degli stessi, allegando perizia asseverata di conformità dei lavori rispetto a quanto autorizzato, redatta da tecnico abilitato;
- 4) di stabilire che al termine dei lavori autorizzati con il presente provvedimento, dovrà essere trasmessa a questa U.O.D. competente comunicazione di inizio attività relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 decies c.1 del D.Lgs. 152/06;
- 5) di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/06, sarà sottoposta a riesame trascorsi dieci anni dal rilascio del presente provvedimento, oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC autorizzata;
- 6) di stabilire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, che il Gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dei punti di emissione dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, al Comune di Atena Lucana e al Dipartimento A.R.P.A.C. di Salerno. Il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei

quali il Gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dai punti di emissione autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa e dovrà pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime dell'impianto alla UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune di Atena Lucana e al Dipartimento A.R.P.A.C. di Salerno;

- 7) di prevedere inoltre per le emissioni in atmosfera il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i condotti per le emissioni in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento in conformità alle norme UNI-EN-ISO. Le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera devono essere conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
  - tenere sempre funzionanti ed efficienti i sistemi di mitigazione delle emissioni;
  - rimozione sistematica degli effluenti di allevamento e mantenimento dell'impianto di deodorizzazione in costante manutenzione per poter attenuare i cattivi odori prodotti;
  - in caso di problema persistente individuare la fonte dell'odore, intervenire con ulteriori opere di mitigazione a breve termine e messa a punto di un cronoprogramma di attività da attuare per evitare il ripresentarsi degli odori molesti;
  - attività di pulizia, lavaggio e sanificazione delle superfici e sanificazione dei contenitori;
- 8) di autorizzare, la Società VALCARNI dei F.LLI Cancro & C. S.r.l allo scarico delle acque reflue di cui alla Scheda H allegata al presente provvedimento, previo trattamento, con le seguenti prescrizioni:
- **per il punto di scarico SF1**, recapitante in pubblica fognatura, vige il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 colonna "Scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06;
  - il titolare dello scarico è obbligato:
    - al rispetto delle prescrizioni impartite dai soggetti gestori del servizio fognario-depurativo;
    - al rispetto di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
    - ad eseguire un'adeguata e periodica attività di autocontrollo effettuando la caratterizzazione dello scarico, mediante analisi chimico-fisiche mensile delle acque, come previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
    - a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo, interventi di manutenzione del sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione degli impianti, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo etc. ed esibirla ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;
    - a consentire ispezioni e controllo da parte del personale degli Enti preposti al controllo ed offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli che venisse richiesta;
    - a dare tempestiva comunicazione agli Enti competenti, di ogni superamento dei limiti di emissione di cui alla Tabella 3 colonna "Scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, unitamente ai provvedimenti ed agli interventi ritenuti necessari per garantire il tempestivo e costante rientro nei limiti di legge, anche mediante la previsione e/o il potenziamento del sistema di pretrattamento dei reflui prima della loro immissione nella pubblica fognatura;
  - il titolare dello scarico, inoltre, è soggetto al divieto di scarico in fognatura di:
    - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido;
    - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido, anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
    - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
    - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
    - sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs. 152/200
  - **per i punti di scarico SF2, SF4 e SF5**, recapitanti in corpo idrico superficiale, vige il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 colonna "Scarico in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06;
  - il titolare dello scarico è soggetto ai seguenti obblighi:

- effettuare l'autocontrollo sugli scarichi, procedendo ad analisi qualitative bimestrali sulle acque reflue rilasciate, con riferimento, in aggiunta a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, ai seguenti parametri: ph, colore, odore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD<sub>5</sub>, COD, solfati, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, idrocarburi/oli minerali, escherichia coli. Le certificazioni analitiche, rese da un tecnico abilitato, devono essere messe a disposizione delle autorità competenti al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione;
  - divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
  - divieto categorico di conseguire il rispetto dei limiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto di recapito finale nel corpo recettore;
  - comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
  - comunicare e richiedere volture, nel caso di variazioni della titolarità dello scarico;
  - tenere sempre agibili ed accessibili alle autorità preposte i punti stabiliti per il controllo
  - smaltire i rifiuti prodotti dal trattamento depurativo, in osservanza alle norme in materia di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06;
  - procedere al pagamento delle spese sostenute dagli enti competenti per i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi, i prelievi e le analisi necessari per il controllo;
  - nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs 152/2006;
  - il titolare dello scarico, qualora determini un inquinamento ambientale, provocando un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali, è tenuto a procedere, a proprie spese, agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate. E' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;
- 9) di stabilire il rispetto delle condizioni ambientali riportate nel Decreto Dirigenziale n.70 del 01/03/2021 dello Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali di esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;
- 10) di stabilire ai sensi del comma 6 bis dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'obbligo di provvedere a uno specifico controllo entro il 31/12/2027 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2032 per il suolo, previa presentazione delle modalità dei controlli alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno e all'ARPAC Dipartimento di Salerno;
- 11) di stabilire che:
- ai sensi del comma 5 dell'art. 184, del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, di cui all'allegato D alla Parte IV;
  - il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 185 bis del D.Lgs. n. 152/06;
- 12) stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno e al Comune di Atena Lucana, le risultanze del Piano di Monitoraggio relativi all'anno solare precedente nonché il report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018;
- 13) di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali relativi al rispetto delle condizioni dell'A.I.A., previsti dall'art. 29-decies, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo. Si precisa che L'ARPAC Dipartimento di Salerno, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore;

- 14) di stabilire che la società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 06/03/2017, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021;
- 15) di prevedere, secondo quanto disposto con Circolare della Direzione Generale 501700 del 21/02/2023 prot. 91822, che le tariffe per i controlli in situ ed eventuali campionamenti devono essere versate dal Gestore direttamente ad ARPA Campania, dietro presentazione da parte dell'Agenzia Regionale del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato A della DGRC 43/2021;
- 16) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:
- ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
  - ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
  - ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
- 17) di stabilire che ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento manutenzione ordinaria e straordinaria, (malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro, riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti;
- 18) di precisare che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività;
- 19) di stabilire che il Gestore dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno il piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e se del caso delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, D.Lgs. 152/06;
- 20) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 21) che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;
- 22) di disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla Società VALCARNI dei F.LLI Cancro & C. S.r.l nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Atena Lucana, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'ASL di Salerno, all'ASL – Servizio veterinario, all'Università del Sannio, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, al Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri – Lagonegrese, alla Comunità Montana Vallo di Diano, all'Ente Idrico Campano, Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;
- 23) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale;
- 24) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**Anna Martinoli**

